



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

DEL

PROPOSTA N.

19944

DEL

29/11/2018

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione:</i> BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO		
	<i>Area:</i> BILANCIO		
Prot. n. _____ del _____			
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>			
Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021			
_____ (GIORNI DANIELA) _____ (PANICO MARIA) _____ (C. MODOLA) _____ (M. MARAFINI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO		
	(Sartore Alessandra) L'ASSESSORE		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Data dell' esame:</b>		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione</b> <u>30/11/2018 - prot. 768</u>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____			
_____			
_____			
_____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: “Proposta di legge regionale concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO l’articolo 58, comma 3, dello Statuto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e relativi principi applicativi;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, in particolare l’articolo 11;

CONSIDERATO che la proposta di legge recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”, comprensiva degli allegati di cui all’articolo 3 della proposta di legge, è stata predisposta nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, in particolare in conformità con gli artt. 10, 11, 18, 39, 40, 42 e 62 del d.lgs. n. 118/2011 e con gli schemi di cui all’allegato n. 9 del medesimo decreto;

- VISTI gli allegati di cui all'articolo 3 (*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021*) ed all'articolo 6 (*Approvazione dei bilanci degli enti*) della proposta di legge, parti integranti della stessa;
- PRESO ATTO che l'Ufficio legislativo ha effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;
- VISTA la relazione illustrativa dell'Assessore alla "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio" e la relazione tecnica del Direttore regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", predisposta ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera d), del r.r. n. 26/2017, parti integranti del presente atto;

#### DELIBERA

1. di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021", composta da n. 7 articoli e dagli allegati di cui all'articolo 3 (*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021*) ed all'articolo 6 (*Approvazione dei bilanci degli enti*) della medesima proposta di legge e corredata delle relazioni predisposte dall'Assessore alla "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio" e dal Direttore della direzione regionale "Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

**“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  
DELLA REGIONE LAZIO 2019-2021”**

Copia

## **Art. 1**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2).

2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 35.635.128.259,78, in euro 30.757.084.380,17 e in euro 30.315.779.138,19, per il triennio 2019-2021 in termini di competenza, nonché in euro 30.423.118.762,14, per l'esercizio finanziario 2019 in termini di cassa, i totali generali dell'entrata della Regione.

Copia

## **Art. 2**

*(Stato di previsione della spesa)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3).

2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 35.635.128.259,78, in euro 30.757.084.380,17 e in euro 30.315.779.138,19, per il triennio 2019-2021 in termini di competenza, nonché in euro 30.423.118.762,14, per l'esercizio finanziario 2019 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.

Copia

### **Art. 3**

#### *(Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021)*

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell'articolo 11 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) ed in conformità con gli schemi di cui all'Allegato n. 9 del citato decreto, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, sono allegati:

- a) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1), comprensiva del quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 26/2017;
- b) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);
- c) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);
- d) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021, recante il riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);
- e) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);
- f) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021, recante il riepilogo generale delle spese redatto per missioni (Allegato n. 6);
- g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);
- h) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato n. 8);
- i) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato n. 9);
- l) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 10);
- m) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 11);
- n) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 12);
- o) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 13);
- p) l'elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 14);
- q) l'elenco concernente le spese impreviste (Allegato n. 15);
- r) l'elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2019 (Allegato n. 16);
- s) l'elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito e quota del ripiano annuale del disavanzo di parte corrente oltre il 2021 (Allegato n. 17);

- t) l'elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi (Allegato n. 18);
- u) l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera u), del regolamento regionale 26/2017 (Allegato n. 19);
- v) la nota informativa relativa agli oneri ed agli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera v), del r.r. n. 26/2017 (Allegato n. 20).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

- a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
- b) il "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli per le spese;
- c) l'assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti.

#### **Art. 4**

##### *(Fondi ed accantonamenti)*

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs. n. 118/2011 e degli articoli 15, 16, 17, 23 del r.r. n. 26/2017, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” sono iscritti:

- a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 27.362.585,73, euro 22.162.516,11 ed euro 42.395.045,10;
- b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 2.000.000,00 euro 2.000.000,00 ed euro 1.500.000,00;
- c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 538.938.798,44 per l’anno 2019;
- d) il fondo speciale per le spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 8.500.000,00, euro 10.000.000,00 ed euro 6.000.000,00;
- e) il fondo speciale per le spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 10.000.000,00, euro 10.000.000,00 ed euro 16.000.000,00.

2. Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 20 del r.r. n. 26/2017, nel programma 01 della missione 20, sono iscritti:

- a) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, pari ad euro 25.000.000,00;
- b) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 370.000.000,00, euro 300.000.000,00 ed euro 150.000.000,00;
- c) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, pari ad euro 10.000.000,00;
- d) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, pari ad euro 10.000.000,00.

3. Ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 19 del r.r. n. 26/2017, al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel programma 03 della missione 20, sono iscritti:

- a) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 3.000.000,00, euro 1.500.000,00 ed euro 4.000.000,00
- b) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 8.000.000,00, euro 6.000.000,00 ed euro 50.000.000,00.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e successive modifiche e dell'articolo 18 del r.r. n. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019, pari ad euro 7.750.929,00.

5. Ai sensi dell'articolo 22 del r.r. n. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 10.000.000,00, euro 10.000.000,00 ed euro 5.000.000,00.

6. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 21 del r.r. n. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 sono iscritti:

- a) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 2.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 2.000.000,00;
- b) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 2.000.000,00, euro 2.900.000,00 ed euro 4.900.000,00.

## **Art. 5**

*(Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)*

1. Ai sensi degli articoli 40 e 62 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 26 del r.r. n. 26/2017, sono autorizzati:

- a) il ricorso al mercato finanziario, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modifiche, nel limite massimo di euro 650.945.178,26 per l'anno 2019, di cui euro 300.945.178,26 finalizzati alla copertura del disavanzo per spese di investimento derivante da debito autorizzato e non contratto ed euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e successive modifiche;
- b) nel limite massimo di euro 300.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 250.000.000,00 per l'anno 2021, la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della l. n. 243/2012.

2. Per il pagamento delle annualità di ammortamento, la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.

3. La dotazione finanziaria complessiva della tipologia 300 "Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" del titolo 6 "Accensione Prestiti" è pari ad euro 650.945.178,26 per l'anno 2019, euro 300.000.000,00 per l'anno 2020 e ad euro 250.000.000,00 per l'anno 2021. Ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 35.537.295,38 per l'anno 2020 ed euro 51.915.308,41 a decorrere dall'anno 2021, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della missione 50 "Debito pubblico".

## **Art. 6**

### *(Approvazione dei bilanci degli enti)*

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, è approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, deliberato dai sottoindicati enti pubblici dipendenti dalla Regione:

- a) Agenzia Regionale Protezione Ambientale – ARPALAZIO;
- b) Disco Lazio;
- c) Ente parco regionale dell'Appia Antica.

2. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021.

3. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, scaturente dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell'anno precedente, potrà concorrere, previa valutazione da parte della direzione regionale competente, di concerto con la direzione regionale competente in materia di programmazione economica e bilancio, alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento.

4. I contributi per le spese di funzionamento degli enti pubblici dipendenti dalla Regione sono erogati dalla Regione in due semestralità.

5. Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 2 a 4 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

6. Per gli enti pubblici dipendenti dalla Regione si applicano le disposizioni dell'articolo 57, comma 4, della l.r. n. 25/2001.

**Art. 7**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Copia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA  
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  
DELLA REGIONE LAZIO 2019-2021”

Il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 è predisposto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contabilità regionale di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e relativi principi applicativi e nel rispetto del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento di contabilità regionale). Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, le disposizioni di cui alla legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al predetto decreto.

Agli **articoli 1 e 2** della proposta di legge sono quantificate le entrate e le spese complessive che, al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro, ammontano, rispettivamente, in euro 35.635.128.259,78, in euro 30.757.084.380,17 e in euro 30.315.779.138,19, in termini di competenza per il triennio 2019-2021, nonché in euro 30.423.118.762,14, in termini di cassa per l’esercizio finanziario 2019<sup>1</sup>.

Conseguentemente, al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto, delle poste tecniche e delle partite di giro, le entrate e le spese sono pari, in termini di competenza, ad euro 19.432.831.714,05 per l’anno 2019, ad euro 16.361.337.088,73 per l’anno 2020 e ad euro 15.941.234.346,75 per l’anno 2021<sup>2</sup>. Per quel che concerne il dettaglio sintetico del bilancio 2019-2021, nella sua composizione in titoli per le entrate e le spese, si rimanda al “Quadro generale riassuntivo” allegato alla presente proposta di legge (Allegato n. 7).

Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è articolato in *titoli* e *tipologie* per le entrate ed in *missioni* e *programmi* per le spese, alla cui approvazione, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 118/2011, per cui l’unità di voto per l’approvazione del bilancio è costituita dai programmi, provvede il Consiglio regionale. È competenza di quest’ultimo, infatti, in virtù delle prerogative di indirizzo ad esso spettanti, l’approvazione del cosiddetto *Bilancio decisionale*, distinto dal *Bilancio gestionale*, alla cui adozione provvede la Giunta regionale.

In virtù di quanto sopra, ai sensi d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 11 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) ed in conformità con gli schemi di cui all’allegato n. 9 del medesimo decreto, al **comma 1 dell’articolo 3** della proposta di legge di

---

<sup>1</sup> In riferimento all’annualità 2019, la differenza tra l’importo iscritto in competenza e l’importo iscritto in termini di cassa è derivante, per la gran parte, dall’iscrizione in bilancio del fondo anticipazioni di liquidità, istituito ai sensi dell’articolo 1, commi 692-700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)).

<sup>2</sup> Le entrate sono calcolate al netto del mutuo a copertura del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto, dell’anticipazione di tesoreria, dell’utilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità e delle partite di giro. Le uscite sono calcolate al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto, del rimborso dell’anticipazione di tesoreria, del fondo anticipazioni di liquidità e delle partite di giro.

bilancio sono elencati gli allegati che compongono il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (*Bilancio decisionale*), tra i quali sono ricompresi anche gli allegati di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti l'elenco dei beni immobili soggetto a valorizzazione e/o alienazione e la nota sui derivati. Al comma 2 dell'articolo 3 si dispone in merito all'adozione da parte della Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese e del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata (*Bilancio gestionale*). Complessivamente, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 si compone di n. 20 allegati, tra i quali figura l'allegato n. 1 relativo alla Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2021<sup>3</sup>. La Nota, ai sensi dell'articolo 7 del r.r. n. 26/2017, è il documento nel quale è riportato il quadro strategico e finanziario di programmazione che individua "le risorse disponibili del bilancio regionale, al netto delle risorse vincolate, di quelle destinate al finanziamento del settore sanitario ed alle partite tecniche" e "le previsioni di spesa riferite a ciascuna struttura regionale"<sup>4</sup>.

Come già avvenuto nel caso degli ultimi due bilanci approvati, il bilancio 2019-2021 non prevede una distinzione tra gli allegati riferiti al bilancio annuale e quelli relativi al bilancio pluriennale e conseguentemente, sia per le entrate che per le spese, la rappresentazione delle poste contabili è avvenuta in unico schema nel quale sono riportati gli stanziamenti previsti per il triennio. Tale rappresentazione, oltre a semplificare la lettura del bilancio stesso, consente di avere una visione immediata della natura programmatica dell'entrata e, in particolare, della spesa.

L'**articolo 4** quantifica gli importi stanziati per i fondi iscritti nell'apposita missione 20 del bilancio regionale 2019-2021, distinguendo, rispettivamente, il fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo di riserva per le spese impreviste, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, i fondi speciali, i fondi relativi al pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione di partite di debiti cadute in perenzione amministrativa<sup>5</sup>, i fondi per il pagamento delle perdite potenziali ed i fondi relativi ai cofinanziamenti regionali. Oltre ai fondi suddetti, sono iscritti anche il fondo per il

---

<sup>3</sup> Tra gli allegati previsti, sono ricompresi anche quelli introdotti con il bilancio 2017-2019, ovvero il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'elenco degli importi da iscrivere in bilancio in relazione agli oneri del servizio del debito oltre il 2020 e, infine, l'elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi, introdotto ai sensi dell'articolo 14, comma 3-bis, del d.lgs. n. 118/2011.

<sup>4</sup> Nella nota integrativa sono, altresì, riportate le informazioni concernenti: il bilancio del TPL ed il bilancio del SSR (previsioni di entrata e di spesa), le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, compresi i relativi utilizzi, gli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le altre risorse disponibili (compresi gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato, gli stanziamenti riguardanti i fondi di cui alla missione 20 del bilancio regionale, le garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, l'elenco degli enti e degli organismi strumentali regionali e le relative partecipazioni possedute con l'indicazione della rispettiva quota percentuale, la programmazione delle risorse comunitarie.

<sup>5</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2015 si applica quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, per cui non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. I fondi di riserva iscritti in bilancio per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione di partite di debiti cadute in perenzione amministrativa sono a copertura delle partite rientranti nello *stock* di perenzione al 31/12/2014.

pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ed il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, ai sensi del punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al d.lgs. n. 118/2011. Per ogni fondo è stato indicato lo stanziamento previsto a valere sulle annualità del triennio 2019-2021, rappresentato in termini di competenza e cassa per l'anno 2019 (tranne nel caso del fondo per le autorizzazioni di cassa – articolo 4, comma 1, lettera c)) e in termini di competenza per ciascuna annualità 2020 e 2021 (tranne nel caso dei fondi per la reiscrizione della perenzione amministrativa derivante da assegnazioni statali e per il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati – articolo 4, commi 2, lettere c) e d) e 4).

L'**articolo 5** dispone l'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, nel limite massimo complessivo di euro 650.945.178,26 per l'anno 2019, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche<sup>6</sup>. Tale importo si compone:

- per euro 300.945.178,26, della quota relativa alla copertura del disavanzo per spese di investimento;
- per euro 350.000.000,00, della quota relativa alla contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e successive modifiche per cui il bilancio della Regione si considera in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, si consegue un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), è altresì autorizzata la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti nel limite massimo di euro 300.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 250.000.000,00 per l'anno 2021, la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della l. n. 243/2012. Si ricorda, che l'elenco delle spese relative a nuovi investimenti finanziati col ricorso a mutuo è ricompreso nella tabella di cui all'Allegato A alla Nota integrativa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Con l'**articolo 6, commi da 1 a 6**, sono approvati i bilanci degli enti espressamente elencati ed allegati alla proposta di legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 118/2011. Ai sensi della normativa sopra citata, i bilanci sono approvati se corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori e dal parere delle rispettive direzioni regionali competenti per materia, nonché

---

<sup>6</sup> Il disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 e successive modifiche, pari ad euro 493.240.246,92, è riferito a spese di natura corrente e, pertanto, non è ricompreso nell'ammontare complessivo del ricorso al mercato in quanto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, nonché degli articoli 81 e 119 della Costituzione e dell'articolo 3, comma 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il ricorso all'indebitamento è consentito per finanziare solamente spese di investimento.

della direzione competente in materia di bilancio<sup>7</sup>. Sempre nell'ambito dell'articolo 6 è disciplinato l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali.

*L'Assessore alla Programmazione economica,  
bilancio, demanio e patrimonio*

*ALESSANDRA SARTORE*

Copia

---

<sup>7</sup> Qualora si determini la mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte delle agenzie e degli enti, “*gli stessi possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le spese per il personale ovvero altre spese obbligatorie ed indifferibili*” e, conseguentemente, i trasferimenti di risorse della Regione “*sono commisurati, mensilmente, all'ammontare di tali spese, sino a quando non intervenga l'approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la legge di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione*”.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 35, comma 3, lettera d), del regolamento regionale di contabilità)*

### PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE LAZIO 2019-2021”

Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), con la presente relazione tecnica si attesta la non onerosità delle disposizioni di cui alla proposta di legge regionale in oggetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.

Infatti, al comma 3 dell'articolo 5 si dispone la copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.lgs. n. 118/2011 per cui *“la legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri”*. Specificatamente, l'importo riferito al mutuo autorizzato a copertura del disavanzo per spese di investimento, pari ad euro 300.945.178,26 per l'anno 2019, è stato iscritto, in entrata, sul capitolo 511810, mentre gli importi riferiti al mutuo autorizzato a copertura dei nuovi investimenti, pari ad euro 350.000.000,00 per l'anno 2019, euro 300.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 250.000.000,00 per l'anno 2021, sono stati iscritti sul capitolo 511801.

Per quel che concerne la spesa, alla copertura degli oneri finanziari derivanti si provvede, rispettivamente, per la quota interessi nell'ambito del capitolo T13431, per euro 22.935.045,14 per il 2020 ed euro 33.146.099,72 per il 2021 e, per la quota capitale, nell'ambito del capitolo T11433 per euro 12.602.250,24 per il 2020 ed euro 18.769.208,69 per il 2021.

Il bilancio 2019-2021, coerentemente con le disposizioni di cui alla legge di stabilità regionale 2019, è stato redatto in conformità con gli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 118/2011.

Nella nota integrativa al bilancio (allegato n. 1), sono riportati i dati esplicativi riferiti alle entrate ed alle spese, laddove queste ultime, tenuto conto delle disposizioni relative al perseguimento degli equilibri di bilancio da garantire in sede di previsione, gestione e rendicontazione del bilancio regionale, sono state articolate e distribuite sulla base dei vincoli di destinazione delle rispettive fonti di entrata.

Per quel che concerne le politiche che l'Amministrazione regionale intende perseguire nel triennio di riferimento 2019-2021, nella Nota integrativa sono state riportate le schede di dettaglio suddivise per le singole strutture/assessorati regionali, con l'indicazione degli interventi di parte corrente ed in conto capitale. Alle schede predette, infine, si aggiungono dei paragrafi specifici relativi al bilancio del trasporto pubblico locale ed al bilancio sanitario.

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

*Marco Marafini*